



Comune di Cavaglià

Regolamento per

le

Aree Mercatali

**Norme e direttive concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche**

Approvato con deliberazione di C.C. n° 34 del 24 settembre 2005

Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 05 aprile 2022

Modificato con deliberazione di C.C. n. 15
del 15/04/2022

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Prescrizioni generali

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Articolo 3 – Programmazione comunale
- Articolo 4 – Tipologie di mercato
- Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante ed itinerante
- Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 7 – Sistema autorizzatorio
- Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi
- Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)
- Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)
- Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni
- Articolo 13 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato - Migliorie

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

- Articolo 14 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
- Articolo 15 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
- Articolo 16 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee
- Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi
- Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione



TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

- Articolo 20 – Aree di mercato e zone di vendita
- Articolo 21 – Disciplina generale dei mercati

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

- Articolo 22 – Tipologia
- Articolo 23 – Estremi dell'atto di istituzione
- Articolo 24 – Sospensione e trasferimento temporaneo

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

- Articolo 25 – Orario del Mercato
- Articolo 26 – Modalità di accesso degli operatori
- Articolo 27 – Circolazione pedonale e veicolare

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

- Articolo 28 – Concessione del posteggio
- Articolo 29 – Subingresso nel posteggio
- Articolo 30 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 31 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato
- Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati
- Articolo 33 – Modalità di registrazione
- Articolo 34 – Decadenza della concessione di posteggio
- Articolo 35 – Cancellazione graduatoria spunta settimanale
- Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio
- Articolo 37 – Scambio di posteggio

PARTE X – MODALITA' DI VENDITA

- Articolo 38 – Obblighi dei venditori
- Articolo 39 – Attrezzature di vendita
- Articolo 40 – Collocamento delle derrate
- Articolo 41 – Divieti di vendita
- Articolo 42 – Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 43 – Atti dannosi agli impianti del mercato
- Articolo 44 – Utilizzazione dell'energia elettrica
- Articolo 45 – Furti ed incendi

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

- Articolo 46 – Preposti alla vigilanza

PARTE XII – NORME FINALI

- Articolo 47 – Norme finali
- Articolo 48 – Tasse e tributi comunali
- Articolo 49 – Sanzioni

ALLEGATO I – PLANIMETRIA

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

- I. Agli effetti delle presenti norme,
 - a) per "DECRETO LEGISLATIVO n°114/98" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n°59"
 - b) Per "LEGGE REGIONALE" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999 n°28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°114"
 - c) Per "INDIRIZZI REGIONALI" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n°656-3799 – Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n°114 (Riforma della disciplina relativa al commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n°59)"
 - d) Per "CRITERI REGIONALI" la Delibera di Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n°32-2642 "Legge Regionale 12 novembre 1999 n°28 – Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore"
 - e) Per "AUTORIZZAZIONE DI TIPO A" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni
 - f) Per "AUTORIZZAZIONE DI TIPO B" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dal Decreto Legislativo n° 114/98 e s.m.i.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.



PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del Decreto legislativo 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Cavaglia, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete SECONDARIA.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di Mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. l. vo 114/98 e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a. AREA PER L'ESERCIZIO CONTINUATIVO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie (Allegato I).
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od il domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D. l. vo 114/98
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
 - a. *Aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. l. vo 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada)*
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi di coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del d. l. vo 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n. 59 e s.m.i., è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico – commerciale.
4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.



PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. L. vo 114/98, il Dirigente, o suo delegato, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva parte IV.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della D.G.R. n. 32 – 2642 del 02 aprile 2001, viene rinnovata automaticamente.
3. Il Dirigente o suo delegato, rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
4. Il Dirigente o suo delegato, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, a cadenza settimanale, del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazione e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - a. L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - b. L'elenco dei posteggi disponibili;
 - c. Il numero che li identifica;
 - d. L'esatta collocazione di ciascuno;
 - e. Le dimensioni e la superficie;
 - f. Il settore merceologico di appartenenza;
 - g. Il termine, non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - h. L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a) *ufficio competente alla gestione della pratica*
 - b) *oggetto del procedimento*
 - c) *persona responsabile del procedimento*
 - d) *ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento*
 - e) *termine di conclusione del procedimento*
2. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento rilascia all'interessato la ricevuta di cui al comma precedente.
3. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro del Comune.
4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1, iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
9. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 (tre) autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - a. Il numero dell'area mercatale
 - b. Il numero del posteggio
 - c. Il settore o i settori merceologici
 - d. Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D. l. vo 114/98
 - e. Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D. l. vo 114/98
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3 –“L.R. 12 novembre 1999 n. 28. Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del D. l. vo 31 marzo 1998 n. 114. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazione di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D. l. vo 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/98 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001.
4. La procedura seguirà quanto previsto agli articoli 9 e 10 del presente dispositivo regolamentare, per quanto applicabili, e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del d. l. vo 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a. Le generalità del titolare
 - b. L'indirizzo di residenza
 - c. Il tipo di autorizzazione
 - d. Il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione
 - e. Il numero del posteggio assegnato all'operatore
 - f. Il codice fiscale
 - g. La partita IVA
2. Detto registro potrà, altresì, riportare le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:
 - a. Volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda
 - b. Revoca del titolo autorizzativo
 - c. Estensione merceologica dell'autorizzazione
 - d. Estremi della concessione di posteggio
 - e. Decadenza della concessione di posteggio
 - f. Cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati
 - g. Sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti
 - h. Rinunzia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività, nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

Articolo 13 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato – Migliorie

1. Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-642 la cui procedura si conclude con il rilascio di un unico titolo denominato "Autorizzazione"
2. Domande di miglioria concorrenti sono istruite in base all'anzianità di frequenza al mercato; in caso di parità si valuta la maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; in caso di ulteriore parità si valuta la data di presentazione delle domande.

.....
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 14 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28 – D.l.vo 114/98, e secondo i criteri stabiliti dalla Regione, ai sensi ex art. 28, comma 13, D.l.vo 114/98, il Comune determina l'area, il numero dei posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare per lo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

3. AREA N.1 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28 – COMMA 1 – LETTERA A) – DECRETO LEGISLATIVO 114/98

UBICAZIONE:	Piazza Giovanni Palatucci
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Mercoledì
PERIODO:	Annuale
ORARIO:	06:00-14:00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	- Alimentari -Non alimentari -Produttori Agricoli
NUMERO DEI POSTEGGI	-Alimentari n.27 -Non alimentari n.45 -Produttori Agricoli n.6

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 1)

Articolo 15 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, si definiscono le seguenti aree.
2. Le aree sulle quali si svolge in specifiche date il commercio su aree pubbliche sono così definite:

- a. AREA N. 2 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, comma 1 – Lettera A) – D. L. VO 114/98, ED ALL'ARTICOLO 4, comma 1 – D.C.R. 656/3799 del 1 marzo 2000

UBICAZIONE: Centro Storico
ORARIO: 08:00 – 17:00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE: - Non Alimentari

Articolo 16 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D. L. vo 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) , degli Indirizzi Regionali, Il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

- a. AREA N. 3 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, comma 1 – Lettera A) – D. L. VO 114/98 ED ALL'ARTICOLO 4, comma 1 – D.C.R. 656/3799 del 1 marzo 2000

Istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n° 214 del 01/12/2004

UBICAZIONE: Rione Stazione – Via Macallè
GIORNO DI SVOLGIMENTO: Venerdì
PERIODO: Annuale
ORARIO: 08:00 - 13:00
N. POSTEGGI: 4 [Quattro]
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE: - Alimentari



PARTE V – DISPOSIZIONI INIZIALI

Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi saranno determinati dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Non è consentito in alcun modo agli operatori del mercato occupare una superficie più ampia di quella prevista per il posteggio concesso o assegnato e comunque delimitata a terra. I passaggi per il pubblico e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente liberi da ogni ingombro.
4. Sono consentite le coperture dei banchi di vendita secondo il rispetto delle indicazioni rilevate dal Comando dei Vigili del Fuoco e dall'ASL n. 12 di Biella e comunque secondo le seguenti dimensioni:
 - a. altezza minima, sul fronte di vendita e sulle eventuali testate di linea, di metri 2,30;
 - b. altezza minima, sugli altri lati, di metri 2;
 - c. sporgenza massima sul fronte di vendita e sulle eventuali testate di linea di metri 1,00 dalla superficie assegnata, tuttavia l'esposizione della merce dovrà essere contenuta nei limiti del posteggio concesso o assegnato;

- d. la sporgenza posteriore non deve superare quella dell'area del posteggio;
 - e. l'area posteriore e gli interspazi laterali, devono essere lasciati liberi da ingombri;
 - f. le attrezzature ed i banchi di vendita devono essere collocati, a terra, entro lo spazio concesso o assegnato;
6. E' vietato collocare protezioni verticali sul fronte, sugli interspazi laterali e sulla testata di vendita del posteggio occupato che possano occultare altri banchi, eccezione fatta per le protezioni da neve, pioggia o sole che devono comunque essere collocate nei limiti dello spazio concesso o assegnato;
7. per il riparo dal sole o dalle intemperie è consentito l'aggancio consensuale a mezzo di tende tra due banchi che si fronteggiano, a condizione che tali ripari siano prontamente rimossi al fine di consentire il transito di mezzi di soccorso e ad altri operatori di mercato che ne abbiano la necessità.

Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/98 che così recita: *"Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione od il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce."**
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D. L. vo 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

* [leggasi al posto di Lire 5.000.000 € 2.582,00 – al posto di lire 30.000.000 € 15.493,00]



TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 20 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato su quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di parcheggio dovranno essere parcheggiati all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 21 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.



PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 22 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D. L. vo 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle aree I [Allegato I] così come individuata al precedente articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come MERCATO A CADENZA SETTIMANALE, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 23 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito, nell'attuale sede, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 30 maggio 1989.

Articolo 24 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso l'adozione di apposita ordinanza motivata, contenente l'indicazione delle modalità e la durata della sospensione o spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale, cui si riferisce il precedente comma, il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente Istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati, ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.



PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 25 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
 - a. Mercato del MERCOLEDÌ
- ore 06:00 ore 14:00 nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre

2. Il mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:
 - a. **Orario di entrata e di spunta giornaliera:**
Tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 08:00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato, comunque non oltre le ore 8:30, con le modalità indicate nel presente regolamento;
 - b. **Orario di allestimento dei banchi ed inizio della vendita:**
L'allestimento dei banchi di vendita non potrà iniziare prima delle ore 6:00, contestualmente può iniziare la vendita;
 - c. **Orario di cessazione della vendita:**
La cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 11:30;
 - d. **Orario di sgombero dell'area di mercato:**
Lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14:30.
3. Gli operatori devono aver installato il proprio banco / autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato coincida con una festività infrasettimanale, ne è consentito lo svolgimento se la festività rientra fra le previsioni del calendario annuale delle deroghe o fra le festività del mese di dicembre, altrimenti lo svolgimento del mercato potrà essere POSTICIPATO al giorno successivo.
5. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 26 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso ed emergenza.

Articolo 27 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 06:00 alle ore 14:30 del Mercoledì E' VIETATA la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comportino turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.



PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 28 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di concessioni.

Articolo 29 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 30 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 25, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse e canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 25, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al precedente comma 2 – è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:
 - a. MERCATO DEL MERCOLEDÌ Alle ore 08:00
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a. Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - b. Maggiore anzianità nell'attività del commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - c. Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
 6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza trimestrale.
 7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
 8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
 9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o dell'altra.
 10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
 11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su un area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 3 (tre) autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
 12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 27, comma 1.
 13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
 14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
16. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al precedente comma 16 – il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 31 – Modalità di assegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto, a cura del Comune, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività del commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati

1. E' istituito presso il Comune apposito registro a carattere pubblico, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di parcheggio.
2. L'originale del registro di cui al comma precedente, unitamente alla planimetria del mercato, con l'individuazione dei posteggi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, presso l'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Il registro è suddiviso in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, e conterrà i dati salienti di tutte le concessioni e precisamente:

- a. Le generalità del titolare
- b. La tipologia merceologica consentita
- c. Gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica
- d. Gli estremi del decreto di concessione del posteggio
- e. Le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata
- f. La data di scadenza della concessione del posteggio
- g. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 33 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 45 del presente dispositivo regolamentare provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 25, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. L. vo 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, D. L. vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.
10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 (quattro) mercati.
11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D. L. vo 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare, discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 34 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 45 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 32.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza della concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
3. Analogà comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, e limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio, ed al competente settore della Regione Piemonte.

Articolo 35 – Cancellazione graduatoria spunta settimanale

1. In caso di assenza dalla Spunta settimanale per il periodo continuativo di un anno solare, verrà cancellato il nominativo dell'operatore commerciale frequentatore saltuario dalla relativa graduatoria.

2. E' consentito all'operatore commerciale saltuario, cancellato dalla graduatoria di cui al precedente comma 1, di richiedere nuovamente l'iscrizione nella suddetta graduatoria, previa presentazione di regolare domanda al competente ufficio comunale.
3. Le annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta non vengono cancellate contestualmente alla cancellazione dalla graduatoria dell'operatore commerciale, ma vengono riassegnate al medesimo nel momento in cui lo stesso verrà reinserito.

Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 37 – Scambio di posteggio

1. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Le domande sono accoglibili se non discordano con le disposizioni concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato di Cavaglia e comunque nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di pubblica sicurezza previsti dalle norme vigenti.



PARTE X – MODALITA' DI VENDITA

Articolo 38 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.
Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 39 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute.
5. Nel periodo che decorre dal 1° maggio e fino al 30 settembre di ogni anno i titolari di licenza alimentare di tipo "C" (itinerante) devono avere un mezzo idoneo alla conservazione ed alla esposizione del cibo (Banco-Frigo), pena la non assegnazione del posteggio giornaliero.

Articolo 40 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a centimetri 60 (sessanta).
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare metri 1,50 (uno e mezzo) dal suolo.

Articolo 41 – Divieti di vendita

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80 e s.m.i.

Articolo 42 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, sviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed sviscerati, i conigli liberi dalle parti distali ed accuratamente sviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 43 – Atti dannosi agli impianti di mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 44 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 45 – Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.



PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 46 – Preposti alla vigilanza

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - a. Sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - b. Gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - c. Rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - d. Far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.)
 - e. Far osservare il rispetto del presente Regolamento.



PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 47- Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato regolamentare si fa specifico riferimento alla vigente normativa in materia.

Articolo 48 – Canone, Tasse e Tributi Comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e dalla tasse di smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 49 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00) ad Euro 15.493,00 (quindicimilaquattrocentonovantatre/00) e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.l. vo 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione comunale, adottata ai sensi dell'articolo 28 del D.l. vo 114/98, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici/00) ad € 3.098,00 (tremilanovantotto/00) , come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 e s.m.i.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti nel presente regolamento agli art. 18 – 27 – ed a 38 a 45 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00.
4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti nel presente regolamento agli art. 5 – 6 e 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00.
5. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. L'autorizzazione è revocata:
 - a. Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c. Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, D. l. n. 114/98.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

